

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN

**approvato il 19 dicembre 2000
con le modifiche apportate il 19 dicembre 2002,
il 20 novembre 2006 e il 23 aprile 2008**

PREMESSA

Scopo del Codice di Autodisciplina

Il Codice ha lo scopo di tutelare i progettisti, i produttori, i commercianti e i consumatori di oggetti di design dagli atti di concorrenza che siano comunque lesivi dei contenuti di originalità ideativa e del valore – creatività, con particolare riguardo all'imitazione.

Il Codice sanziona le attività in contrasto con le suddette finalità, ancorché non perseguibili dalla normativa statale; l'insieme delle sue regole intende fornire una base per l'autodisciplina nel settore del design.

Per l'applicazione dei principi e delle norme del Codice, ASSICOR istituisce, ai sensi dell'art. 8, lett. d), del proprio Statuto, un apposito organismo tecnico, denominato Giurì.

Il Codice di Autodisciplina del Design è vincolante per le imprese espositrici partecipanti alle manifestazioni fieristiche organizzate da Enti o Società che abbiano sottoscritto il Codice stesso.

Esso è, inoltre, vincolante tra tutti coloro che nei propri rapporti commerciali o di lavoro vi facciano esplicito riferimento.

Definizioni

Agli effetti del Codice, il termine "design" indica l'ideazione, la progettazione e/o la produzione, ancorché industriale, di oggetti, strumenti, macchine, nonché parti o accessori di essi secondo forme esteticamente valide, e non necessariamente in rapporto alla funzionalità dell'oggetto.

Il termine "prodotto" comprende qualsiasi risultato dell'attività di design come sopra descritta.

Il termine "consumatore" indica qualsiasi soggetto acquirente, o comunque fruitore, di prodotti di design.

Modifiche

Eventuali modifiche al presente codice ed al relativo Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio Direttivo di Assicor, con maggioranza dei due terzi.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 1

Tutela della creatività e imitazione

Devono essere evitati l'imitazione e lo sfruttamento abusivo dell'ideazione creativa altrui.

Il divieto vale anche tra settori merceologici non direttamente concorrenti.

Art. 2

Tutela del consumatore e confusione

Devono essere inoltre evitati l'imitazione e lo sfruttamento sistematici delle forme, delle linee, dei materiali, dei colori degli oggetti di design altrui, in particolar modo quando questi siano riconoscibili come segni distintivi di altro produttore.

Ciò specialmente e con rigore quando tali comportamenti siano idonei a trarre in inganno il consumatore sulla reale provenienza dei prodotti.

Art. 3

Legittimazione ad agire

Il progettista, il produttore, il commerciante e il consumatore di prodotti di design, che nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza del

verificarsi dei fatti descritti negli artt. 1 e 2, possono adire il Giurì affinché adotti le misure del caso.

Art. 4

Deposito preventivo

Al fine di preconstituire elementi probatori da far valere contro i comportamenti descritti negli artt. 1 e 2, è istituito il deposito del design presso l'Ufficio di Segreteria del Giurì, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

Il deposito può avvenire anche per via telematica, secondo le specifiche modalità previste dal Regolamento di attuazione.

Qualunque progettista o produttore può depositare qualsivoglia progetto, disegno, modello, al solo fine di esibirlo in ogni possibile controversia, anche se davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, in materia di concorrenza sanzionabile dal Giurì.

Art. 5

Priorità fieristica

Equivale al deposito di cui all'art. 4, la prima esposizione del nuovo modello nelle fiere e mostre di settore.

La relativa prova sarà data nei modi previsti dal Regolamento di attuazione.

PROCEDURE E SANZIONI

Art. 6

Composizione del Giurì

Il Giurì è composto da un numero non inferiore a 5 e non superiore a 20 membri, nominati, ai sensi dell'art. 8, lett. d), dello Statuto, dal Consiglio Direttivo di Assicor in una rosa di nominativi designati dalle Associazioni di Categoria, dagli Enti Fieristici sottoscrittori e dalle Camere di Commercio I.A.A. associate ad Assicor, tra esperti di diritto, di problemi del mercato e dei consumatori e di design.

I casi di incompatibilità con la qualifica di membro del Giurì sono stabiliti dal Regolamento di attuazione.

I membri del Giurì durano in carica due anni e sono riconfermabili.

Il Giurì è presieduto dal Presidente pro-tempore di Assicor. Una volta insediatosi, il Giurì nomina, tra i propri membri, il Coordinatore Nazionale. Egli viene scelto, di preferenza, tra i componenti del Giurì esperti di design.

Art. 7

Principi per il giudizio

I membri del Giurì svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento e non in rappresentanza di interessi di categoria.

Nell'adempimento dei loro compiti, i membri del Giurì sono tenuti ad osservare il massimo riserbo.

Art. 8

Funzioni del Giurì

Il Giurì esamina la controversia che gli viene sottoposta e si pronuncia su di essa secondo il presente Codice ed il Regolamento di attuazione.

Il Giurì, su concorde richiesta delle parti, può costituirsi in un collegio arbitrale irritale, decidendo con un lodo. Il Presidente del Giurì stabilisce la procedura, caso per caso.

Il Giurì:

a)esprime parere alla parte che intenda sapere se un proprio prodotto di design violi o meno le norme del presente Codice, in rapporto ad altro prodotto di design esistente ed espressamente indicato;

b)fornisce, su richiesta, consulenza, nella materia disciplinata dal presente Codice, alle Camere arbitrali e agli Sportelli di conciliazione istituiti presso le Camere di Commercio I.A.A.;

c)garantisce, su richiesta, agli Enti fieristici sottoscrittori, un servizio di osservatorio nelle manifestazioni da essi organizzate, per dirimere le controversie che dovessero insorgere durante tali manifestazioni, attinenti la materia disciplinata dal presente Codice.

Salvo quanto disposto dal presente Codice e dal Regolamento di attuazione, il Giurì esplica le proprie funzioni senza formalità.

Art. 9

Sede e riunioni

Il Giurì ha sede presso l'Assicor.

Esso si riunisce tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione del Presidente, da comunicarsi almeno 7 giorni utili prima della data fissata.

Le riunioni del Giurì non sono pubbliche.

Il Giurì è validamente costituito con la presenza di un terzo dei membri in carica, tra i quali il Presidente o, in caso di impedimento di questi, il Coordinatore Nazionale.

Il Giurì delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 10 Istanze al Giurì

Chiunque ritenga di subire pregiudizio da design e/o prodotti altrui, che si assumono realizzati in violazione dei principi del presente Codice, può richiedere l'intervento del Giurì nei confronti di chi abbia commesso le attività ritenute pregiudizievoli, secondo le modalità specificate nel Regolamento di attuazione.

Art. 11 Procedimento avanti al Giurì

Ricevuta l'istanza e salvo diverso accordo tra le parti, il Giurì esplica un tentativo di conciliazione, secondo la procedura indicata nel Regolamento di attuazione.

Art. 12 Servizio di osservatorio fieristico

In occasione delle manifestazioni espositive organizzate dagli Enti fieristici sottoscrittori, il Giurì garantisce, su richiesta degli stessi Enti o Società, un servizio di osservatorio per dirimere, attraverso la presenza in loco di un apposito Comitato di accertamento, le controversie che dovessero insorgere durante le manifestazioni stesse, attinenti la materia disciplinata dal presente Codice.

Il Comitato di accertamento, oltre all'attività di cui al precedente comma, svolge, a richiesta degli interessati, l'attività di descrizione o constatazione degli oggetti, con le modalità e le finalità precisate nel Regolamento.

Gli Enti fieristici che intendano avvalersi del Servizio di osservatorio fieristico, devono far sottoscrivere agli espositori l'esplicita accettazione delle norme contenute nel presente Codice e nel Regolamento di attuazione, delle decisioni prese dal Comitato di accertamento nell'espletamento dell'attività di cui al comma 1, nonché l'impegno a risolvere definitivamente le eventuali controversie su cui il Comitato si sia pronunciato ai sensi del comma 1, utilizzando gli sportelli di conciliazione istituiti presso le Camere di Commercio I.A.A..